

**LEGGE REGIONALE 12 agosto 2002, n. 34<sup>1</sup>**

**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

(BUR n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 24 novembre 2006, n. 15, 5 gennaio 2007, n. 1, 31 dicembre 2009, n. 58, 29 dicembre 2010, n. 34 e 29 dicembre 2010, n. 34)

**TITOLO I**  
Disposizioni generali

**CAPO I**  
Oggetto e principi

**Art. 1**  
Oggetto

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

...omissis...

**CAPO V**  
Risorse idriche e difesa del suolo

**Art. 87**  
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;

---

<sup>1</sup> L'art. 17 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 così recita:

"La Regione, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, per le materie oggetto di trasferimento agli EE.LL., definirà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una programmazione specifica alla luce della nuova organizzazione per rendere più coerenti e funzionali i servizi su tutto il territorio, ridistribuendo con criteri perequativi risorse umane e finanziarie nei limiti delle risorse regionali disponibili e attinenti alle medesime materie".

- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

## **Art. 88**

### Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933;
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lett. a) del precedente comma è delegata al Registro Italiano Dighe (R.I.D.). Le Province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

## **Art. 89**

### Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

- a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
- d) l'approvvigionamento idrico di emergenza; e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.

...omissis...

## CAPO VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

### Art. 96

Funzioni della Regione

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

- a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/98 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
- b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
- c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
- d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera
- c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
- e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
- f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
- g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale *ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna*<sup>2</sup>;
- h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;
- i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
- l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
- m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

### Art. 97

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;
- d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
- e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

### Art. 98

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

---

<sup>2</sup>Parole aggiunte dall'art. 45, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
- b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
- f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
- g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
- h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

#### **Art. 99**

##### **Durata delle concessioni demaniali marittime**

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

**...omissis...**